



Il consenso in ambito di trattamento di dati sanitari

Dopo il 25 maggio 2018 - data in cui il GDPR è diventato definitivamente applicabile in tutta Europa - e dopo il 19 settembre 2018 - data in cui il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 è stata adeguata al GDPR) - sono attesi importanti novità per quanto riguarda la disciplina sulla protezione dei dati personali ed in particolare per quanto riguarda i dati sanitari.

Lo scorso 7 marzo il Garante ha diffuso un provvedimento che fornisce alcuni importanti chiarimenti in relazione all'applicazione delle disposizioni del GDPR in ambito sanitario.

Qui di seguito faremo un focus alla luce del GDPR e del Provvedimento del Garante sul tema del consenso al trattamento per finalità di cura a beneficio dei professionisti della sanità.

1. 1. Non è necessario il consenso alla prestazione sanitaria

Anzitutto, non c'è bisogno del consenso per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria con finalità di cura richiesta dall'interessato. L'unico adempimento importante resta quindi il rilascio dell'informativa.

L'informativa per la finalità della prestazione sanitaria può essere scritta, in tal caso firmata per "presa visione" o orale e, se orale, è bene che venga accompagnata dall'esposizione di un cartello in luogo ben visibile.

2. È necessario il consenso per finalità diverse dalla prestazione sanitaria

Il consenso, invece, rimane l'unica base giuridica per:

- a) trattamenti connessi all'utilizzo di app mediche;
- b) trattamenti relativi alla fidelizzazione della clientela in ambito farmaceutico (i.e. programmi di accumulo punti al fine di fruire di servizi o prestazioni accessorie attinenti a servizi farmaceutici-sanitari);
- c) trattamenti con finalità promozionali e commerciali (come ad esempio quelle relative alle promozioni relative alle campagne di screening);
- d) trattamenti per ulteriori finalità commerciali (ad esempio la ricezione di una newsletter);
- e) trattamenti effettuati nell'ambito del fascicolo sanitario elettronico (FSE) - laddove per il dossier sanitario elettronico (DSE) il Garante ha rimesso ad un futuro provvedimento la possibilità di eliminare il consenso.

Qualora il trattamento abbia più di una finalità tra quelle di cui sopra, il consenso deve essere prestato per ciascuna di queste.

3. Non è necessario il consenso scritto

Non è necessario che il consenso sia dato per iscritto.

Il consenso può essere prestato sia mediante dichiarazione sia mediante una azione positiva inequivocabile che manifesta la volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato (Considerando 32 GDPR).

Il consenso quindi può essere espresso:

- mediante dichiarazione scritta;
- mediante strumenti elettronici, ossia mediante selezione di un'apposita casella o mediante qualsiasi comportamento che indichi chiaramente in contesto digitale che l'interessato accetta il trattamento proposto;
- anche al di fuori del contesto digitale, mediante qualsiasi comportamento che indichi chiaramente che l'interessato accetta il trattamento proposto;
- oralmente.

Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara e concisa.

4. Il consenso dei minori

Il consenso può essere prestato solo dal soggetto che abbia la capacità giuridica per farlo. A seguito dell'entrata in vigore del GDPR e delle norme del D. Lgs. 101/2018, che hanno modificato il Codice Privacy, è stato disposto che il minore che vuole usufruire dei servizi della società dell'informazione può esprimere validamente il consenso se ha compiuto almeno 14 anni. Tale disposizione è circoscritta a trattamenti che vengono effettuati nell'ambito dei servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario. Si tratta ad esempio dei trattamenti di dati conseguenti all'iscrizione a servizi di messaggistica, newsletter, piattaforme e-commerce.

In tali casi, l'informativa deve essere redatta con un linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile al minore.

Tolta questa eccezione, il consenso al trattamento di dati sensibili di un minore deve essere prestato dal soggetto (padre/madre) che esercita la potestà genitoriale.

Tali novità, attese e prevedibili, non rappresentano elemento di profonda innovazione e i requisiti indicati all'interno di tali chiarimenti risultano già essere correttamente implementati all'interno dei documenti predisposti dal tool privacy fornito da Fulcri.

Tuttavia, si ritiene di fornire ulteriori suggerimenti operativi e normativi per consentire di fruire di un servizio sempre aggiornato alle novità normative, dimostrando in pieno l'accountability del professionista che si affida ad uno dei nostri prodotti.